

ANOMALIA DEL LICENZIAMENTO	REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO	RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL PERIODO DI INATTIVITA'	IDENNITA' (non soggetta a contribuzione)
Licenziamento discriminatorio (per adesione o attività sindacale, per discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali) – licenziamento intimato in forma orale o per disabilità fisica o psichica del lavoratore – licenziamento a seguito di matrimonio o maternità.	Reintegrazione nel posto di lavoro, con obbligo del lavoratore a presentarsi al lavoro entro 30 giorni dall'invito del datore di lavoro.	Spetta un risarcimento: <ul style="list-style-type: none"> • decurtato di quanto eventualmente percepito dal lavoratore per altre attività; • in misura comunque non inferiore a 5 mensilità; (*) • assoggettato a contribuzione per la parte a copertura del periodo di inattività. 	In alternativa alla reintegrazione, il lavoratore può chiedere un indennizzo pari a 15 mensilità. (*)
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per un fatto avvenuto ma di gravità non tale da motivare la cessazione del rapporto.	Non è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro.	Non è previsto il risarcimento.	Indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, in misura compresa tra 6 e 36, come da DL. 87/2018. (*) Per aziende nei limiti dimensionali della precedente tutela obbligatoria la misura è dimezzata e non può superare le 6 mensilità. (*)
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per un fatto ritenuto inesistente da parte di aziende con numero dipendenti precedentemente soggette alla tutela reale.	Reintegrazione nel posto di lavoro, con obbligo del lavoratore a presentarsi al lavoro entro 30 giorni dall'invito del datore di lavoro .	Spetta un risarcimento: <ul style="list-style-type: none"> • decurtato di quanto eventualmente percepito dal lavoratore per altre attività e di quanto egli avrebbe percepito accettando una congrua offerta di lavoro; • nella misura massima di 12 mensilità; (*) • assoggettato a contribuzione senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. 	In alternativa alla reintegrazione, il lavoratore può chiedere un indennizzo pari a 15 mensilità. (*)
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per un fatto ritenuto inesistente da parte di aziende con numero dipendenti precedentemente soggette alla tutela obbligatoria.	Non è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro.	Non è previsto il risarcimento.	L'indennità non può superare le 6 mensilità. (*)
Licenziamento disciplinare con vizi formali o procedurali.	Non è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro.	Non è previsto il risarcimento.	Indennità pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio, in misura compresa tra 2 e 12. Per aziende nei limiti dimensionali della precedente tutela obbligatoria (fino a 15 dipendenti) la misura è dimezzata e non può superare le 6 mensilità. (*)

(*) da calcolare sulla base dell'ultima retribuzione utile per il TFR